



COMUNE DI CERRETO LAZIALE

Città metropolitana di Roma Capitale

Piazza Giuseppe Garibaldi n. 11- 00020 Cerreto Laziale

Tel. 0774798032 – Fax 0774798562

P. IVA: 02146061003 – C.F.: 86002150588

e-mail: info@comunecerretolaziale.rm.it

e-mail certificata: comunecerretolaziale@pec.it

***REGOLAMENTO PER
L'ORGANIZZAZIONE ED IL
FUNZIONAMENTO DEL
CONSIGLIO COMUNALE***

***Approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 9 del 27 aprile 2015***

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Consiglio Comunale

1. Il Consiglio Comunale è diretta espressione, democraticamente eletta, della comunità di Cerreto Laziale.
2. Organo del Comune, ne determina l'indirizzo politico, amministrativo, sociale ed economico controllandone l'attuazione.
3. Le sue competenze sono determinate dal Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali, dallo Statuto e dalla legge vigente.

Art. 2 - Regolamento del Consiglio Comunale

1. Il presente regolamento disciplina il funzionamento del Consiglio Comunale, lo svolgimento delle adunanze, l'esercizio delle prerogative dell'organo e dei suoi componenti.
2. Le disposizioni del presente regolamento sono conformi alle norme contenute nello Statuto comunale e al Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali.
3. L'applicazione delle disposizioni regolamentari è affidata al Sindaco, Presidente del consiglio Comunale.
4. L'interpretazione del presente regolamento è sempre attribuita al Consiglio Comunale, a cui viene sottoposta dal Presidente (Sindaco).

Art. 3 - Sede delle adunanze

1. Le adunanze consiliari si svolgono, ordinariamente, presso la sede comunale, in un'apposita sala aperta al pubblico.
2. Il Sindaco può disporre, in via eccezionale e per motivi particolari, che l'adunanza del consiglio si svolga in luogo diverso dalla sede comunale.
3. E' vietato fumare nella sala di riunione del Consiglio Comunale.

Art. 4 - Presidenza del Consiglio Comunale - Compiti del Sindaco

1. Il Consiglio Comunale è convocato e presieduto dal Sindaco ovvero dal Presidente del Consiglio qualora nominato.
2. In caso di assenza o impedimento del Sindaco, le sue funzioni sono svolte da chi legittimamente lo sostituisce in base allo Statuto e alla Legge.
3. Il Sindaco rappresenta l'intero Consiglio Comunale, ne tutela le prerogative, assicura lo svolgimento delle funzioni affidate al medesimo dalla legge, dallo Statuto, dal presente regolamento e, ispirandosi a criteri di imparzialità, interviene a tutela delle prerogative del Consiglio e dei suoi componenti.

FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO

CONVOCAZIONE

Art. 5 - Competenza

1. La convocazione del consiglio è effettuata dal Sindaco, alla cui esclusiva responsabilità competono la determinazione della data dell'adunanza e dell'orario di svolgimento, nonché la compilazione dell'ordine del giorno, fatte salve le disposizioni di cui al comma 4 art. 10 dello Statuto Comunale.
2. In caso di assenza o impedimento del Sindaco, la convocazione del consiglio compete o a chi legittimamente lo sostituisce in base allo Statuto e alla Legge.
3. Quando la convocazione del consiglio è resa obbligatoria da norme di legge o di Statuto, in caso di inosservanza provvede, previa diffida, il Prefetto.

Art. 6 - Avviso di convocazione

1. La convocazione del consiglio è disposta con avviso scritto, contenente l'indicazione della
2. data, dell'ora e del luogo ove si terrà la riunione, nonché l'elenco degli argomenti iscritti all'ordine del giorno.
3. L'avviso di convocazione del consiglio, con l'ordine del giorno, deve essere consegnato al domicilio dei consiglieri, a mezzo di un messo comunale.
4. Il messo rimette alla segreteria comunale la dichiarazione di avvenuta consegna, contenente l'indicazione del giorno e dell'ora in cui la stessa è stata effettuata e la firma del ricevente. La dichiarazione di avvenuta consegna può avere forma di elenco - ricevuta, comprendente i destinatari, sul quale vengono apposte le firme dei riceventi e del messo.
5. I documenti predetti sono conservati a corredo degli atti dell'adunanza consiliare.
6. I consiglieri che non risiedono nel Comune devono designare entro dieci giorni dalla proclamazione della elezione, un domiciliatario residente nel Comune indicando, con lettera indirizzata al Sindaco, il nominativo e l'indirizzo della persona alla quale devono essere consegnati gli avvisi di convocazione ed ogni altro atto pertinente alla carica, esonerando l'amministrazione da qualsiasi responsabilità nel caso in cui il domiciliatario non provveda a recapitare tempestivamente tali documenti.
7. Fino a quando non è effettuata la designazione di cui al precedente comma, il Sindaco provvede a far spedire l'avviso di convocazione al domicilio anagrafico del consigliere, a mezzo di telegramma, senza bisogno di osservare altre particolari formalità. Le spedizione deve avvenire entro il termine previsto per la consegna dell'avviso al domicilio. Con tale spedizione si considera osservato, ad ogni effetto, l'obbligo di consegna dell'avviso di convocazione e rispettati i termini fissati dalla legge e dal regolamento.
8. Le sedute si svolgono in sessione ordinaria e straordinaria. Ai fini della convocazione sono considerate ordinarie le sedute nelle quali vengono iscritte le proposte di deliberazioni inerenti le linee programmatiche di mandato, l'approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto della gestione.
9. Le sessioni ordinarie devono essere convocate almeno cinque giorni prima del giorno stabilito, quelle straordinarie almeno tre, in caso d'eccezionale urgenza, la convocazione può avvenire con un anticipo di almeno 24 ore.
10. Nel computo dei termini di cui sopra non si computa il dies a quo ma si computa il dies ad quem.
11. In caso di urgenza possono essere iscritti all'ordine del giorno di una seduta già convocata argomenti aggiuntivi. La consegna dell'elenco di questi ultimi deve avvenire almeno 24 ore prima dell'adunanza.
12. Nell'avviso di prima convocazione può essere indicata anche la data della seconda convocazione.
13. L'inosservanza delle norme di convocazione rende invalida la seduta. Tuttavia, l'invalidità deve ritenersi sanata qualora il Consigliere interessato sia presente alla riunione e dichiararsi di non opporsi alla trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno.
14. Copia dell'avviso di convocazione è affissa negli appositi spazi comunali disponibili, pubblicata all'albo on-line ed inviata ai responsabili degli uffici e servizi comunali per gli adempimenti di rispettiva competenza.

Art. 7 - Ordine del giorno

1. L'elenco degli argomenti da trattare in ciascuna adunanza del Consiglio costituisce l'ordine del giorno che deve riportare in maniera concisa, ma tale da consentire una precisa e non equivoca comprensione, di ciò che sarà sottoposto all'esame del Consiglio, anche al fine di evitare che l'organo sia chiamato all'esame ed eventuale votazione di argomenti che non

rientrano nelle sue competenze e che invece riguardano la sfera gestionale ovvero la competenza di altri organi politici.

Art. 8 - Deposito degli atti

1. Le proposte di deliberazione inerenti gli oggetti iscritti all'ordine del giorno, munite dei prescritti pareri di regolarità tecnica e, se necessario, contabile, nonché gli atti della relativa pratica, devono essere depositati presso la segreteria comunale o in altro ufficio, nei termini prescritti dall'art. 10 comma 8 dello Statuto Comunale (2 giorni prima della seduta per le sessioni ordinarie, 1 giorno prima per quelle ordinarie, 12 ore prima nei casi di convocazione urgente).
2. L'orario di consultazione coincide con l'orario di servizio degli uffici comunali, con l'eccezione del giorno lavorativo precedente alla seduta, purchè diverso dal sabato, nel quale è garantita comunque la presenza in servizio di un dipendente comunale anche in orario pomeridiano sino alle ore 18,00.

Art. 9 - Numero Legale

1. Il Consiglio Comunale non può deliberare se non interviene almeno la metà dei consiglieri assegnati per legge al Comune, senza computare al tal fine il Sindaco.
2. Sono fatti salvi i casi in cui la legge o lo statuto richiedano una presenza qualificata.
3. I Consiglieri che escono dalla sala prima della votazione non si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza stessa.
4. I Consiglieri che dichiarano di astenersi dal votare si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.

Art. 10 - Seduta in prima convocazione

1. Il Sindaco, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta.
2. Decorsa un'ora da quella indicata nell'avviso di convocazione senza che siano intervenuti i consiglieri prescritti, il Sindaco dichiara deserta l'adunanza, rinviando gli oggetti posti all'ordine del giorno ad una adunanza di seconda convocazione.
3. Della seduta dichiarata deserta per mancanza del numero legale è steso un verbale nel quale vengono indicati i nomi degli intervenuti, facendo menzione dei consiglieri assenti.

Art. 11 - Seduta in seconda convocazione

1. La seduta di seconda convocazione fa seguito, per ogni argomento iscritto all'ordine del giorno, ad altra riunione andata deserta per mancanza del numero legale.
2. Anche la seconda convocazione deve essere fissata con avvisi scritti. Quando l'avviso di convocazione indichi anche il giorno della seduta successiva in caso di seduta andata deserta, l'avviso per la seduta in seconda convocazione è consegnato ai soli consiglieri non intervenuti alla precedente seduta.
3. La seduta di seconda convocazione deve tenersi non prima di due giorni e non dopo otto giorni da quella di prima convocazione dichiarata deserta.
4. Nella seduta di seconda convocazione è richiesta la presenza di almeno quattro consiglieri, senza computare a tal fine il Sindaco.
5. Nella seduta di seconda convocazione, saranno trattati soltanto gli argomenti iscritti all'ordine del giorno della prima convocazione.
6. Non possono essere deliberati, con il *quorum* stabilito per le sedute di seconda convocazione, gli argomenti per cui è richiesto l'intervento di un determinato numero di consiglieri stabilito dalla legge, dallo Statuto o dai regolamenti.
7. Trascorsa un'ora da quella fissata per l'inizio della seduta di seconda convocazione ed ove manchi il numero minimo previsto per renderla valida, il Presidente ne fa prendere atto a verbale e dichiara deserta l'adunanza.

SVOLGIMENTO DEI LAVORI

Art. 12 Pubblicità delle sedute

1. Le sedute del Consiglio Comunale si svolgono, di norma, in forma pubblica. Chiunque può assistere ai lavori, prendendo posto nella parte della sala consiliare riservata al pubblico.
2. Il consiglio è convocato in seduta riservata quando, in relazione agli argomenti iscritti all'ordine del giorno, si renda necessario tutelare la riservatezza delle persone.
3. La forma riservata dell'adunanza è disposta dal Sindaco, che ne dà notizia nell'avviso di convocazione. Ove nel corso di una seduta pubblica, si configuri la condizione di cui al comma precedente, il consiglio può deliberare il passaggio alla seduta riservata.
4. Nel caso che nella stessa adunanza si renda necessario lo svolgimento sia della seduta pubblica, sia della seduta riservata, gli argomenti da trattare in seduta pubblica hanno la precedenza.
5. Durante la seduta riservata può restare in aula, oltre al Segretario comunale il personale addetto alla vigilanza, vincolato al segreto d'ufficio.
6. Sono consentite le registrazioni effettuate con mezzi elettromeccanici e/o audiovisivi delle adunanze pubbliche o aperte, ai fini della sola attività istituzionale del Comune, previa autorizzazione del presidente.
7. Inoltre la ripresa delle adunanze è possibile anche, in misura totale o parziale, a mezzo di magnetofoni, videocamere e mezzi comunque idonei a tale scopo, nei soli casi in cui debba essere garantito il diritto di cronaca, dovuto a fatti od episodi di rilevante attualità, da parte degli organi di informazione, iscritti al registro del tribunale competente per territorio, ai sensi della vigente normativa in materia, previa autorizzazione del presidente.
8. E' tassativamente vietata ogni altra attività di registrazione, sotto forma di audio e video, delle medesime adunanze.
9. E' facoltà del Presidente, nei casi di inottemperanza rispetto a quanto previsto dal precedente comma, disporre l'allontanamento dei soggetti inadempienti dall'aula consiliare, anche avvalendosi della forza pubblica.

Art. 13 - Partecipazione ai lavori

1. I componenti della giunta comunale in qualità di Assessori esterni, prendono parte alle sedute del consiglio senza diritto di voto e senza concorrere alla determinazione del quorum necessario per la validità della seduta e delle deliberazioni, hanno diritto di parola per esporre i contenuti delle delibere proposte di loro competenza.
2. Nel corso della seduta il Sindaco, può invitare a prendere posto in aula, per fornire informazioni e chiarimenti:
 - a) Responsabili degli uffici o dei servizi comunali;
 - b) professionisti incaricati di progettazioni, consulenze e studi.

Art. 14 - Ordine dei lavori

1. Il Consiglio Comunale procede all'esame degli argomenti secondo l'ordine del giorno.
2. L'ordine di trattazione può essere modificato per decisione del Sindaco o su richiesta di uno o più consiglieri, qualora nessuno si opponga. In caso di opposizioni, il consiglio dirime la questione con votazione a maggioranza dei Consiglieri presenti, senza discussione.
3. Un argomento iscritto all'ordine del giorno può essere ritirato o rinviato ad altra seduta, su proposta del Sindaco.
4. Il consiglio non può esaminare o deliberare argomenti non iscritti all'ordine del giorno della seduta, fatte salve comunicazioni urgenti del Presidente, concernenti fatti di particolare importanza, dei quali abbia avuto notizia.

5. Ciascun consigliere, in relazione a ogni argomento, interviene nella discussione per un massimo di cinque minuti complessivi, salvo trattasi del bilancio e del conto consuntivo, per i quali i termini sono fissati in dieci minuti.
6. Il Sindaco ha tuttavia la facoltà, apprezzate le circostanze, di ampliare, anche per gli altri argomenti, tale termine fino a dieci minuti o oltre, limitatamente ad un solo oratore per ciascun Gruppo Consiliare.
7. Gli argomenti eventualmente non esauriti nel corso di un'adunanza sono iscritti con precedenza all'ordine del giorno della seduta successiva.

Art. 15 - Verifica del numero legale

1. La seduta del Consiglio si apre con l'appello nominale dei Consiglieri fatto dal Segretario comunale, per accertare l'esistenza del numero legale.
2. Il Sindaco, durante la seduta, non è più obbligato a verificare l'esistenza del numero legale, a meno che ciò non sia chiesto da un Consigliere.
3. La verifica del numero legale non può essere richiesta una volta iniziate le operazioni di voto.
4. Se la seduta non è in numero legale, il Sindaco può sospenderla fino ad un massimo di sessanta minuti per consentire l'acquisizione del numero legale.

Art. 16 - Designazione degli scrutatori

1. All'inizio della seduta il Sindaco designa due consiglieri incaricandoli delle funzioni di scrutatore. La minoranza deve essere sempre rappresentata, con un proprio consigliere, fra gli scrutatori.
2. Gli scrutatori coadiuvano il Sindaco nella verifica della validità delle schede e nel conteggio dei voti.

Art. 17 - Discussione

1. L'illustrazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno è effettuata dal Sindaco, o dall'Assessore competente per materia, o dal Consigliere incaricato.
2. Introdotto l'argomento, per la durata complessiva di massimo 10 minuti, sullo stesso possono intervenire gli Assessori con diritto di replica se o in quanto necessario.
3. Nessun Consigliere o Assessore può parlare più di due volte sullo stesso argomento, salva autorizzazione del Sindaco Presidente. A nessuno è permesso di interrompere chi parli, salvo per un richiamo al regolamento da parte del Sindaco. Il discorso deve riguardare unicamente le materie in esame.
4. Gli interventi devono essere svolti in lingua italiana.
5. Quando su un argomento hanno parlato tutti i consiglieri che ne hanno fatto richiesta ed ha eventualmente replicato il relatore, il Sindaco dichiara chiusa la discussione.
6. Dichiarata chiusa la discussione, un consigliere per ciascun gruppo ha facoltà di esprimere la dichiarazione di voto. I consiglieri dissenzienti rispetto al proprio gruppo possono precisare la loro posizione. Ad ogni dichiarazione è assegnato un tempo massimo di tre minuti.

Art. 18 - Mozione d'ordine

1. In qualsiasi fase della trattazione di un argomento, ciascun consigliere può presentare una mozione d'ordine; il tempo previsto per l'illustrazione della mozione è di tre minuti.
2. La mozione d'ordine consiste in un richiamo verbale, volto ad ottenere che nel modo di presentare, discutere ed approvare una deliberazione siano rispettate le norme disposte dalla legge, dallo Statuto e dal regolamento consiliare.
3. Il consigliere che chiede la parola per presentare una mozione d'ordine ha diritto di precedenza rispetto agli altri interventi.

Art. 19 - Questioni pregiudiziale e sospensiva

1. Prima dell'inizio della discussione su una proposta di deliberazione o prima della votazione finale ciascun consigliere può proporre una questione pregiudiziale o sospensiva.
2. La questione pregiudiziale consiste nella richiesta motivata che l'argomento non venga discusso o votato.
3. La questione sospensiva consiste nella richiesta motivata che la trattazione dell'argomento sia rinviata ad altra seduta.
4. A seconda del momento in cui è stata presentata, la questione pregiudiziale o sospensiva viene esaminata prima di procedere alla discussione o alla votazione dell'argomento a cui si riferisce. Sul merito della proposta può pronunciarsi, oltre al proponente, un consigliere per ciascun gruppo, entro il limite di tempo di tre minuti. Il consiglio decide a maggioranza, con votazione palese.

Art. 20 - emendamenti

1. Prima della votazione possono essere presentati, da ciascun Consigliere, emendamenti concernenti l'argomento e non richiedenti la procedura di iscrizione all'ordine del giorno.
2. Tali emendamenti debbono essere redatti per iscritto, firmati e consegnati al Sindaco.
3. Gli emendamenti devono essere attinenti all'argomento in trattazione.
4. In caso di dissenso in ordine a tale attinenza, il Sindaco pone la questione in votazione. Il Consiglio decide seduta stante, a maggioranza dei presenti.
5. In ogni caso non possono essere votati emendamenti che abbiano valenza amministrativa e/o contabile e comportino quindi la necessità di una ulteriore valutazione sotto il profilo di regolarità tecnica e contabile.

Art. 21 - Fatto personale

1. Costituiscono fatto personale gli attacchi al comportamento del consigliere, l'imputazione al medesimo di fatti da lui ritenuti non veri, l'attribuzione di opinioni e dichiarazioni diverse da quelle espresse.
2. Il consigliere che chiede la parola per fatto personale ne precisa i motivi nel termine di tre minuti. Il Sindaco decide al riguardo.
3. Se il consigliere persiste dopo la pronuncia negativa del Sindaco, decide il consiglio, senza discussione, con votazione palese a maggioranza dei presenti.
4. Possono rispondere unicamente i consiglieri chiamati in causa, entro il limite di tempo di tre minuti.

VOTAZIONI

Art. 22 - Modalità generali

1. L'espressione del voto dei consiglieri è effettuata, di norma, in forma palese. Le votazioni si svolgono in forma segreta quando ciò è prescritto dalla legge, dallo Statuto e dal presente regolamento.
2. Il controllo sulla regolarità delle operazioni di voto e l'accertamento dei risultati sono effettuati dal Sindaco, assistito dal segretario e da due scrutatori almeno uno dei quali appartenente a gruppo di minoranza da lui designati all'occorrenza.
3. Ogni argomento iscritto all'ordine del giorno comporta distinta votazione;
4. le questioni pregiudiziali e sospensive sono votate prima dell'inizio della discussione o prima del voto sul provvedimento, a seconda del momento in cui sono state sollevate;
5. le proposte di emendamento ammesse sono votate prima dell'atto a cui si riferiscono.
6. Iniziate le operazioni di voto, nessuno può prendere la parola fino alla proclamazione dei risultati. Sono consentiti solo richiami alle disposizioni dello Statuto e del regolamento relative alle modalità della votazione in corso.

Art. 23 - votazione palese

1. Nelle votazioni in forma palese i consiglieri votano per alzata di mano.
2. Il Sindaco pone ai voti il provvedimento invitando ad esprimere la rispettiva posizione, nell'ordine, coloro che sono favorevoli, contrari, o che intendono astenersi.
3. Accertato l'esito della votazione con l'ausilio del Segretario comunale, il Sindaco proclama il risultato.

Art. 24 - Appello nominale

1. Alla votazione per appello nominale si procede quando tale procedura è prescritta dalla legge o dallo Statuto, o in tal senso si è pronunciato il consiglio, su proposta del Sindaco o di due quinti dei consiglieri.
2. L'appello è effettuato dal Segretario comunale. I consiglieri rispondono ad alta voce; il loro voto è annotato a verbale. Il risultato è proclamato dal Sindaco.

Art. 25 - votazione segreta

1. La votazione mediante scrutinio segreto viene effettuata, a mezzo di schede. Le modalità di svolgimento garantiscono a ciascun consigliere la segretezza del voto.
2. Nelle ipotesi non disciplinate dalla legge in cui tra gli eletti debba esservi una rappresentanza della minoranza, deve essere garantito il diritto della minoranza di votare i propri rappresentanti mediante il sistema della votazione separata da attuarsi con la predisposizione di urne distinte per la maggioranza e la minoranza.
3. I consiglieri che si astengono dalla votazione sono tenuti a dichiararlo, in modo che possa risultare nel verbale.
4. A seguito delle votazioni, allo spoglio delle schede ed al computo dei voti provvede il segretario, coadiuvato da due scrutatori scelti dal Sindaco di cui uno di minoranza, designati prima delle operazioni di voto.
5. In caso di irregolarità, o quando il numero dei voti validi risulti diverso da quello dei votanti, il Sindaco annulla la votazione e ne dispone l'immediata ripetizione. Il risultato del voto e i nominativi degli eletti sono comunicati al consiglio dal Sindaco.

Art. 26 - Esito della votazione

1. Eccettuati i casi, previsti dalla legge o dallo Statuto, per i quali siano richieste una maggioranza qualificata o modalità di voto limitato, ogni deliberazione del Consiglio Comunale è approvata quando ottiene il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
2. Le schede bianche e nulle si computano per determinare la maggioranza dei votanti.
3. In caso di parità di voti la proposta non è approvata. La votazione infruttuosa per parità di voti non esaurisce argomento posto all'ordine del giorno e pertanto non preclude la rinnovazione del voto nella stessa seduta.
4. Salvo i casi particolari espressamente previsti dalla legge o dallo statuto, una deliberazione non approvata alla seconda votazione, non può essere ulteriormente oggetto di discussione e di votazione e può essere riproposta al Consiglio solo in una adunanza successiva.

DISCIPLINA DELLE ADUNANZE

Art. 27 - Comportamento dei consiglieri

1. I consiglieri comunali prendono posto nell'aula consiliare con il gruppo di appartenenza.
2. Ove richiesto da almeno un gruppo, l'attribuzione iniziale dei posti viene effettuata dal Sindaco.
3. I consiglieri partecipano alle adunanze seduti nei posti loro assegnati. Se intendono prendere la parola ne fanno richiesta al Sindaco. Ottenutala, parlano dal loro posto, rivolti al Sindaco ed al consiglio.

4. Non sono consentiti dialoghi tra i consiglieri. Solo al Sindaco è permesso di interrompere chi sta parlando, per richiamarlo al rispetto del regolamento.
5. Ogni intervento deve riguardare totalmente la proposta in discussione. Non è consentito a chi parla divagare, trattare argomenti estranei all'ordine del giorno o parlare in nome di consiglieri assenti. Ove ciò si verifici, il Sindaco richiama all'ordine il consigliere e, se questi persiste, gli inibisce la prosecuzione dell'intervento.
6. Nel corso della discussione i consiglieri hanno il più ampio diritto di esprimere apprezzamenti, critiche, rilievi e censure nei confronti di proposte, opinioni o atti di carattere politico amministrativo. Tale diritto deve essere esercitato escludendo qualsiasi riferimento alla vita privata, alle caratteristiche personali e all'onorabilità degli interlocutori o di terzi. Non sono consentite imputazioni di mala intenzione.
7. Se un consigliere turba l'ordine dei lavori consiliari, assume atteggiamenti non decorosi o lede le norme di comportamento stabilite nel presente articolo, il Sindaco lo richiama all'ordine.
8. Dopo un secondo richiamo rimasto senza esito, il Sindaco interdice la parola al consigliere fino al termine della discussione. Se il consigliere contesta la decisione, il consiglio, senza ulteriore discussione, decide con votazione palese se revocare l'interdizione o confermarla, infliggendo al consigliere una nota di biasimo.

Art. 28 - Comportamento del pubblico

1. Il pubblico che assiste alle adunanze consiliari deve restare nella parte dell'aula ad esso riservata, tenere un comportamento corretto, astenersi da ogni manifestazione di assenso o dissenso dalle opinioni espresse dai consiglieri o dalle decisioni adottate dal consiglio.
2. Non è consentito qualsiasi mezzo o atteggiamento che interferisca con le funzioni del consiglio, possa arrecare turbativa ai suoi lavori o pregiudizio alla libera manifestazione della volontà dei consiglieri.
3. I poteri per il mantenimento dell'ordine nell'aula consiliare spettano al Sindaco, che li esercita avvalendosi dell'opera della polizia municipale o delle forze dell'ordine.
4. Quando una o più persone che assistono alla seduta arrecano turbamento ai lavori consiliari o molestie al pubblico presente, il Sindaco, dopo averle diffidate verbalmente ne ordina l'allontanamento dall'aula fino al termine dell'adunanza.

Art. 29 - Scioglimento dell'adunanza

1. Quando nella sala consiliare, nonostante i richiami ed i provvedimenti del Sindaco, si verificano disordini tali da impedire il corretto e sereno svolgimento dell'adunanza, il Sindaco dichiara sospesa la riunione.
2. Se alla ripresa dei lavori i disordini proseguono, il Sindaco, sentito il parere dei capigruppo, dichiara definitivamente sciolta l'adunanza, avvertendo i consiglieri che il consiglio sarà riconvocato per completare l'esame degli argomenti residui.

DELIBERAZIONI E VERBALI

Art. 30 - Deliberazioni

1. La volontà del consiglio in ordine agli argomenti sottoposti al suo esame si manifesta sotto forma di deliberazioni, atti formali che concretizzano l'esercizio della potestà amministrativa conferita all'organo.
2. Il voto sulle mozioni dà origine a risoluzioni ed ordini del giorno.
3. L'istruttoria delle proposte di deliberazione è affidata al Responsabile preposto competente per materia.
4. Lo schema delle proposte di deliberazione, depositato nei termini stabiliti ed illustrato dal relatore, viene dato per letto all'atto della votazione, a meno che un consigliere ne chieda la lettura parziale o integrale.

5. In caso di urgenza le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso della maggioranza dei componenti il consiglio. La dichiarazione di immediata esecutività ha luogo dopo l'approvazione della deliberazione, con votazione separata, espressa in forma palese.
6. Secondo i principi dell'autotutela, il consiglio ha il potere discrezionale di provvedere alla revoca, modifica, integrazione o sostituzione delle proprie deliberazioni, in particolare quando siano accertati fatti e circostanze non valutati al momento dell'adozione.

Art. 31 - Partecipazione del Segretario Comunale

1. Il Segretario comunale, partecipa alle adunanze del Consiglio con funzioni consultive, referenti e di assistenza.

Art. 32 - Verbale dell'adunanza

2. Il verbale dell'adunanza è l'atto pubblico che documenta, attraverso le deliberazioni adottate, la volontà espressa dal consiglio.
3. Per ogni argomento il verbale riporta i sunti principali della discussione, il testo integrale della parte dispositiva della deliberazione, i nominativi dei consiglieri presenti al voto, il numero dei voti favorevoli, contrari ed astenuti, i nominativi dei consiglieri contrari ed astenuti su loro richiesta. Registra la natura pubblica o riservata della seduta e la forma palese, nominativa o segreta della votazione. Nelle votazioni con scheda indica il numero dei voti ottenuti da ciascun nominativo, inclusi i non eletti. Il verbale della seduta riservata riporta la sintesi della discussione, omettendo i particolari riguardanti valutazioni ed apprezzamenti sulle persone.
4. Le dichiarazioni di voto vengono inserite o allegate integralmente al verbale.
5. Quando gli interessati ne facciano richiesta al Presidente, i loro interventi vengono riportati integralmente a verbale, purchè il relativo testo scritto, sia fatto pervenire al Segretario dopo la lettura fattane al Consiglio comunale.
6. Le ingiurie, le dichiarazioni offensive o diffamatorie intercorse tra i consiglieri non sono riportate a verbale. Soltanto quando il consigliere che si ritiene offeso ne faccia richiesta nel corso dell'adunanza, le stesse sono verbalizzate in modo letterale.
7. Il verbale è firmato dal Sindaco e dal Segretario comunale.

Art. 33 - Deposito, precisazioni e approvazione del verbale

1. Il verbale di ciascuna adunanza deve essere approvato all'inizio dell'adunanza successiva a quella cui esso si riferisce. A tal fine esso viene depositato presso la segreteria comunale a disposizione dei consiglieri negli stessi termini previsti per il deposito delle proposte di deliberazione di cui all'art. 8.
2. Quando un consigliere lo richiede si possono proporre rettifiche, modificazioni o integrazioni al verbale relativamente al proprio intervento. Tale richiesta deve essere effettuata proponendo, per iscritto ed in apertura di seduta, quanto si intende che sia cancellato o inserito a verbale. Nel formulare la richiesta di rettifica non è ammesso rientrare in alcun modo nella discussione del merito dell'argomento. Possono parlare un consigliere a favore ed uno contro la proposta, ciascuno per non più di tre minuti. La proposta di rettifica è sottoposta a votazione ed è inserita a verbale nella seduta in corso. Il Segretario Comunale cura che sia allagata anche all'originale del verbale rettificato.

CONSIGLIERI COMUNALI - DECADENZA E DIRITTI

Art. 34 - Decadenza

1. Fatti salvi i casi previsti dalla legge, il Consigliere che non interviene a tre sedute consecutive senza giustificato motivo è dichiarato decaduto con deliberazione del Consiglio.

2. Sono considerate cause giustificative della mancata partecipazione alle sedute consiliari, quelle riconducibili a malattia del Consigliere, a motivi familiari, per preannunciate ferie, impegni lavorativi, professionali, istituzionali e sindacali.
3. Il Sindaco a seguito dell'avvenuto accertamento delle assenze maturate dal parte del Consigliere interessato, provvede con comunicazione scritta, a comunicargli l'avvio del procedimento amministrativo.
4. Il Consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché a fornire al Sindaco eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a venti giorni, decorrenti dalla data di ricevimento.
5. Scaduto il termine, il Consiglio esamina ed infine delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate da parte del Consigliere interessato.

Art. 35 - Diritto d'iniziativa

1. I consiglieri comunali hanno diritto di iniziativa su tutte le materie di competenza del Consiglio Comunale e, con le modalità stabilite dallo Statuto e dal presente regolamento possono, in particolare, svolgere le iniziative di cui agli articoli che seguono.

Art. 36 - Richiesta di convocazione

1. Su richiesta sottoscritta da almeno 1/5 dei consiglieri, il Sindaco è tenuto a riunire il consiglio entro un termine non superiore a venti giorni, inserendo all'ordine del giorno gli argomenti richiesti, purchè di competenza consiliare.
2. La richiesta, indirizzata al Sindaco in forma scritta, è presentata al protocollo del Comune.
3. Il termine di cui al comma 1 decorre dall'avvenuta registrazione al protocollo comunale.

Art. 37 - Interrogazioni

1. I Consiglieri hanno facoltà di presentare interrogazioni al Sindaco o agli Assessori.
2. L'interrogazione consiste nella semplice domanda rivolta al Sindaco, alla Giunta o ad un Assessore, per avere informazioni o spiegazioni su un oggetto determinato o per conoscere se e quali provvedimenti siano stati adottati o si intendano adottare in relazione all'oggetto medesimo.
3. Il Consigliere che intenda rivolgere una interrogazione deve presentarla per iscritto indicando se chiede risposta scritta o orale. In mancanza di indicazione si intende che l'interrogazione chieda risposta scritta.
4. L'interrogato, accertato che l'interrogazione corrisponde per il suo contenuto, a quanto previsto dal precedente comma, se deve essere data risposta scritta, provvede entro trenta giorni; se deve essere data risposta orale, dispone che venga iscritta all'ordine del giorno della prima seduta del consiglio e comunque non oltre sessanta giorni dalla data di presentazione.
5. Nel caso in cui l'interrogazione sia ritenuta non proponibile l'interrogato, con provvedimento motivato, ne notifica il diniego.
6. Per la trattazione dell'interrogazione in Consiglio, dovranno essere osservati i seguenti ordini e tempi:
 - a) L'interrogante illustra l'interrogazione;
 - b) Il Sindaco o l'Assessore hanno l'obbligo di rispondere;
 - c) l'interrogante ha facoltà di dichiarare se sia stato o no soddisfatto;
 - d) Complessivamente ciascuno dispone di cinque minuti di tempo.

Art. 38 - Interpellanze

1. L'interpellanza consiste nella domanda scritta per conoscere i motivi o gli intendimenti della condotta del Sindaco o degli Assessori su questioni di particolare rilievo o di carattere generale.

2. Per le interpellanze trovano applicazione le norme relative alle interrogazioni richiedenti risposta verbale.

Art. 39 - Mozioni

1. La mozione è un atto di indirizzo deliberato dal Consiglio Comunale per impegnare il Sindaco e la Giunta al compimento di atti o all'adozione di iniziative di propria competenza.
2. La mozione è presentata in forma scritta da almeno due consiglieri ed è iscritta all'ordine del giorno del Consiglio per la prima seduta utile.
3. Al termine del dibattito, in ogni caso, la mozione viene sottoposta a votazione.
4. La mozione può sempre essere ritirata.

Art. 40 - Informazione ed accesso

1. I consiglieri hanno diritto di ottenere dagli uffici comunali e/o responsabile dell'ufficio competente tutte le notizie e le informazioni utili all'espletamento del proprio mandato, nonché copia di atti e documenti.
2. In ordine alle informazioni e atti ottenuti, i consiglieri sono tenuti al segreto nei casi espressamente previsti dalla legge, alla riservatezza ed al divieto di divulgazione nei casi previsti da norme vigenti.
3. L'esercizio dei diritti di cui al presente articolo è effettuato dai consiglieri richiedendo direttamente le informazioni e la consultazione degli atti agli uffici interessati competenti per materia.

GRUPPI CONSILIARI

Art. 41 - Costituzione dei gruppi consiliari

1. I Consiglieri eletti nella medesima lista, formano di regola un Gruppo Consiliare. Ciascun gruppo consiliare è formato da almeno due consiglieri.
2. E' consentita la formazione di un gruppo consiliare, anche in presenza di un solo consigliere, purché unico eletto di una lista.
3. I consiglieri di più liste possano dar vita ad un unico gruppo consiliare purchè in numero di almeno due.
4. L'adesione ad un gruppo consiliare è riservata alla libera scelta di ciascun consigliere, ed è suscettibile di modifica nel corso del mandato.
5. I gruppi consiliari comunicano per iscritto al Sindaco ed al Segretario Comunale, entro dieci giorni dall'insediamento del consiglio o dalla loro formazione, i nominativi dei componenti.
6. I consiglieri che vogliono cessare di far parte di un gruppo consiliare, ne danno comunicazione scritta al Sindaco, indicando se intendano associarsi ad un gruppo consiliare già costituito, ovvero dare vita ad un nuovo gruppo, ma in questo caso dovranno utilizzare una denominazione diversa da quella di provenienza.

Art. 42 - Capigruppo

1. I gruppi consiliari provvedono, entro dieci giorni dalla loro formazione, alla comunicazione al Sindaco ed al Segretario Comunale dell'avvenuta nomina del capogruppo.
2. In mancanza di tale comunicazione sono considerati capigruppo i consiglieri, non appartenenti alla Giunta, che abbiano riportato il maggior numero di preferenze.

Art. 43 - Conferenza dei capigruppo

1. La conferenza dei capigruppo, è costituita dal Sindaco e dai capigruppo nominati dai rispettivi gruppi consiliari.
2. I capigruppo assenti o impediti possono essere sostituiti da un altro consigliere, anche indicato informalmente.

3. E' convocata e presieduta dal Sindaco o convocata quando ne faccia richiesta un capogruppo.
4. Può riunirsi, anche in modo informale, sia preliminarmente alle adunanze consiliari, sia nel corso delle medesime.
5. Le decisioni vengono assunte a maggioranza dei consiglieri rappresentati.
6. La conferenza ha carattere consultivo.
7. Il Sindaco può sottoporre all'esame della conferenza, questioni di particolare interesse amministrativo o di rilevante carattere politico istituzionale.
8. Delle riunioni viene steso verbale debitamente sottoscritto dai partecipanti. a cura di un dipendente comunale di volta in volta scelto per tale compito.

COMMISSIONI CONSILIARI

COMMISSIONI PERMANENTI

Art. 44 – Principi generali

1. Le Commissioni Consiliari Permanenti, in conformità ai principi dello Statuto, possono essere istituite per un più incisivo svolgimento delle funzioni di indirizzo e di controllo politico-amministrativo e per una più approfondita e specifica trattazione delle materie di competenza del Consiglio.
2. Le Commissioni Consiliari Permanenti sono costituite in numero stabilito dal Consiglio Comunale.
3. Non è prevista la corresponsione del gettone di presenza per la partecipazione alle Commissioni Consiliari previste dal presente regolamento.

Art. 45 - Composizione

1. La composizione di dette Commissioni è improntata al rispetto di criteri di proporzionalità rispetto alla rappresentanza, assicurando, comunque, la presenza delle minoranze.
2. Ognuna delle Commissioni è composta da n. 5 Consiglieri comunali di cui 3 appartenenti alla maggioranza e 2 alla minoranza, alla cui designazione si provvede con accordo tra gli stessi gruppi consiliari.
3. Le Commissioni permanenti, a seguito di designazione dei componenti da parte dei gruppi consiliari, sono nominate con deliberazione del consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio, entro trenta giorni dalle designazioni stesse.
4. Ciascuna Commissione al suo interno nominerà un Presidente ed un Vice Presidente.
5. Il Presidente presiede la Commissione, assicura il buon andamento dei lavori, predispone l'ordine del giorno e la relativa documentazione inviandola ai componenti la Commissione, pone e precisa i termini delle questioni sulle quali si discute e si vota, dà la parola, modera la discussione, stabilisce l'ordine delle votazioni, controlla e proclama i risultati, fa osservare il regolamento.
6. In caso di impedimento del Presidente i compiti di cui al precedente comma sono svolti dal Vice Presidente.

Art. 46 –Funzioni

1. Le Commissioni Consiliari permanenti, quali organismi interni del Consiglio Comunale, hanno funzioni referenti ed istruttorie relative ad atti deliberativi di competenza del Consiglio.
2. Le stesse possono inoltre esprimere pareri o svolgere attività preparatorie, istruttorie o redigenti su indirizzi e orientamenti da sottoporre al Consiglio Comunale e sugli atti rientranti nella competenza del Consiglio stesso.
3. Gli uffici sono tenuti a mettere a disposizione delle Commissioni permanenti ogni atto e documento che supporta la materia di competenza delle Commissioni.

4. Ciascun membro della Commissione può proporre alla discussione della stessa, argomenti rientranti nelle funzioni descritte nei commi 1) e 2) del presente articolo.

Art. 47 - Riunioni e validità

1. Le sedute si tengono di regola presso la Residenza Municipale nel giorno e nell'ora fissata, con apposito invito, dal Presidente di ciascuna Commissione.
2. La convocazione dovrà essere recapitata a ciascun componente almeno tre giorni antecedenti la data fissata per la riunione.
3. La seduta si intende valida a tutti gli effetti se ad essa intervengono almeno la metà più uno dei componenti.
4. Le Commissioni deliberano a maggioranza dei presenti.
5. Le Commissioni Consiliari possono avvalersi della partecipazione del Sindaco e degli Assessori, questi ultimi per le materie delle loro singole competenze, con diritto di parola e di proposta ai lavori delle Commissioni, senza, comunque, avere diritto di voto. Possono, altresì, avvalersi della partecipazione dei Responsabili dei Servizi.
6. Le Commissioni possono prevedere sedute allargate allo scopo di permettere audizioni di organismi, rappresentanti di enti, associazioni, organizzazioni, curatori di interessi diffusi costituiti in associazionismo, comitati e singoli rappresentanti su questioni specifiche dell'area di competenza e di interesse collettivo.

Art. 48 - Termini per l'esercizio delle funzioni

1. Relativamente alle materie di cui alla lettera a) dell'art. 42 Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, fatte salve le modifiche regolamentari rese obbligatorie da variazioni legislative, il Sindaco trasmette al Presidente della Commissione interessata le proposte di delibera almeno 10 giorni prima della discussione in Consiglio Comunale.
2. La Commissione esprime un parere sulle proposte entro il termine stabilito dal Sindaco a seconda del tema.
3. Nel caso in cui la Commissione non esprima il parere nei termini predetti, la proposta potrà essere comunque discussa in Consiglio Comunale.
4. Per quanto riguarda le proposte di delibera non rientranti nel comma 1 del presente articolo, il Sindaco, d'intesa col Presidente della Commissione, decide l'assegnazione alla Commissione.
5. Su tali proposte non è obbligatorio il parere della Commissione e, nel caso di assegnazione, la Commissione deve esprimersi nel tempo intercorrente tra la convocazione del Consiglio Comunale e la seduta.

Art. 49 - Durata

1. Le Commissioni Consiliari permanenti durano in carica per lo stesso periodo del Consiglio Comunale che le ha nominate. Durante il corso del mandato può, comunque, procedersi a surroga per causa di dimissioni volontarie, o a sostituzione dei componenti sulla base di motivata comunicazione da parte del capogruppo consiliare di riferimento.
2. Il componente, che si assenta senza giustificato motivo o a più di tre riunioni consecutive, cessa dalla carica, su proposta del presidente della commissione.

COMMISSIONI SPECIALI

Art. 50 Commissioni speciali di controllo e di inchiesta

1. Su proposta del Sindaco, su istanza sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri in carica od a seguito di segnalazione di gravi irregolarità da parte del Revisore dei Conti, il Consiglio comunale, nell'esercizio delle sue funzioni di controllo politico-amministrativo, può

- costituire, nel suo interno, commissioni speciali di controllo e di inchiesta sull'attività dell'amministrazione.
2. La deliberazione che, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri, costituisce la commissione, definisce l'oggetto e l'ambito dell'indagine ed il termine per concluderla e riferire al Consiglio comunale. Della commissione fanno parte rappresentanti di tutti i gruppi. Esse sono presiedute da un Consigliere di minoranza eletto a seguito di votazione ad essa riservata.
 3. La commissione ha tutti i poteri necessari per l'espletamento dell'incarico.
 4. Su richiesta del Presidente, gli uffici mettono a disposizione della commissione tutti gli atti, anche di natura riservata, afferenti all'oggetto dell'inchiesta od allo stesso connessi.
 5. Al fine di acquisire tutti gli elementi di conoscenza necessari per l'espletamento dell'incarico ricevuto, la commissione può effettuare l'audizione di membri del Consiglio e della Giunta, del Revisore, del Segretario comunale, dei responsabili degli uffici e servizi e dei loro dipendenti, dei rappresentanti del Comune in altri enti ed organismi. La convocazione e le risultanze dei lavori restano riservate fino alla presentazione al Consiglio della relazione della commissione. I componenti della commissione ed i soggetti uditi sono vincolati al segreto d'ufficio.
 6. La redazione dei verbali della commissione viene effettuata dal consigliere più giovane per età, scelto dalla commissione.
 7. Nella relazione al Consiglio la commissione espone i fatti accertati ed i risultati delle indagini eseguite, escludendo comunicazioni e riferimenti acquisiti durante le audizioni e l'inchiesta che non sono risultati, direttamente od indirettamente, connessi con l'ambito della medesima: per gli stessi è mantenuto il segreto d'ufficio.
 8. Il Consiglio comunale, preso atto della relazione della commissione, adotta i provvedimenti conseguenti se di sua competenza o, in caso diverso, esprime alla Giunta i propri orientamenti in merito alle deliberazioni che essa dovrà adottare.
 9. Con la presentazione della relazione al Consiglio comunale la commissione conclude la propria attività ed è sciolta. Gli atti ed i verbali vengono dal Presidente consegnati al Segretario comunale che ne rilascia ricevuta e ne cura la conservazione nell'archivio dell'ente.

NORME FINALI

Art. 51 - Approvazione del regolamento e rinvio ad altre norme

1. Il presente regolamento è approvato dal Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei componenti.
2. La stessa procedura è applicata per apportare al regolamento modifiche soppressive, aggiuntive o sostitutive, nonché per deliberarne l'abrogazione parziale o totale.
3. La proposta di abrogazione totale del regolamento deve essere accompagnata dalla proposta di approvazione di un nuovo regolamento sostitutivo.
4. Per quanto non previsto dal presente regolamento si fa rinvio allo Statuto Comunale e alla legislazione vigente in materia

Art. 52 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entrerà in vigore ad avvenuta esecutività della deliberazione con la quale è stato approvato.
2. Dopo l'esecutività della deliberazione il Regolamento sarà ulteriormente pubblicato sul sito web istituzionale del Comune, nella sezione Trasparenza, sottosezione pertinente, a cura del Responsabile del Servizio Amministrativo e vi rimarrà sino a quando sarà in vigore.
3. Copia del medesimo verrà fornita a ciascun consigliere comunale ed affissa in apposito spazio dell'aula consiliare.